

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N.39 DEL
25.07.1997

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE

**COMITATO PROVINCIALE
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

REGOLAMENTO

(Ai sensi della Legge N° 225 del 24-02-1992 - Art. 13 - comma 2°)

"COMITATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE"

REGOLAMENTO

ART. 1

Istituzione del Comitato

E' istituito, presso la Provincia di Crotone, il Comitato Provinciale della Protezione Civile quale organismo che partecipa alla organizzazione ed alla attuazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile ai sensi della legge 24-02-1992 N° 225 e sulla base delle competenze attribuite alla Provincia dagli artt. 14 e 15 della Legge 08-06-1990 N° 142.

ART. 2

Finalità

Il Comitato Provinciale di Protezione Civile assicura lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati interessanti la Protezione Civile, alla predisposizione di Programmi Provinciali di Previsione e Prevenzione ed alla loro realizzazione in armonia con i Programmi Nazionali e Regionali.

A tal fine il Comitato Provinciale formula proposte ed osservazioni, esprime pareri, elabora obiettivi, indirizzi e studi per le finalità di cui all'art. 13 comma 1°, della legge N° 225/1992, sempre attenendosi agli indirizzi generali emanati, sulla base dei criteri enunciati dalla Circolare di Dipartimento Nazionale N° 1/D.P.C./S.G.C. 194 del 3 febbraio 1994.

ART. 3

Presidenza, Composizione e Nomina del "Comitato Provinciale di Protezione Civile"

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Provincia o suo delegato.

Per quanto attiene alla sua composizione, ne fanno parte oltre che le Strutture Operative del Servizio (art. 11 - legge N° 225/92), gli Organismi, gli Enti o Istituzioni e le Organizzazioni che svolgono attività di Protezione Civile.

Per assicurare un più efficace servizio delle funzioni di coordinamento delle attività di Protezione Civile, il Comitato Provinciale si avvale di un Comitato Consultivo e del Comitato Operativo per la programmazione delle Emergenze.

Il Comitato Consultivo è così composto :

1. Presidente della Provincia, o suo delegato ;
2. Rappresentante del Prefetto ;
3. Dirigente dell'Assessorato alla Protezione Civile della Regione Calabria ;
4. Dirigente dell'Assessorato alla Protezione Civile della Provincia
5. Comandante Provinciale dei VV.FF., o suo delegato ;
6. Rappresentante del Comune interessato ;
7. Rappresentante della Comunità Montana interessata ;
8. Provveditore agli Studi della Provincia ;
9. Rappresentante del Comitato Provinciale della C.R.I., o suo delegato ;
10. Rappresentante del Volontariato ;
11. Segretario del Comitato.

Le funzioni del Comitato Consultivo, sono le seguenti :

Esprimere pareri sui seguenti argomenti interessanti l'ambito provinciale :

- Programmi di Previsione e Prevenzione ;
- Piani comunali ;
- Programma annuale di attuazione ;
- Programmi di studio e ricerca ;
- Programmi di incentivazione e di promozione del Volontariato ;
- Piani di esercitazione delle varie componenti di Protezione Civile aventi rilevanza locale e provinciale ;
- Programmi provinciali di formazione e di specializzazione di tecnici pubblici e di liberi professionisti, predisposti secondo gli indirizzi nazionali con la collaborazione degli ordini e dei collegi professionali della Provincia ;
- Il Comitato Consultivo si avvale del Comitato Operativo per le emergenze, al fine di predisporre le procedure degli interventi idonei alla risoluzione delle varie problematiche.

Il Comitato Operativo per la programmazione delle Emergenze è così composto :

1. Presidente della Provincia, o suo delegato ;
2. Rappresentante del Prefetto ;
3. Comandante Prov.le dei VV.FF. ;
4. Rappresentante dell'Assessorato alla Protezione Civile della Regione Calabria ;
5. Rappresentante dell'Assessorato alla Protezione Civile della Provincia ;
6. Comandante Prov.le Guardia Finanza ;
7. Comandante Prov.le Polizia di Stato ;
8. Comandante Prov.le Carabinieri ;
9. Comandante Presidio Militare di Zona ;
10. Comandante Capitaneria di Porto ;
11. Comandante Prov.le Corpo Forestale dello Stato ;
12. Rappresentante del Genio Civile ;
13. Rappresentante dell'A.S.L. n°5 ;
14. Presidente del Comitato Prov.le della C.R.I., o suo delegato ;
15. Dirigente dell'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione Provinciale ;
16. Rappresentanti del Volontariato di Protezione Civile ;
17. Segretario del Comitato.

Funzioni del Comitato Operativo per le Emergenze :

Il Comitato :

- Valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate dall'Emergenza ;
- Predisporre il coordinamento degli interventi delle strutture interessate al soccorso ;
- Attua programmi e formula proposte per l'adozione delle iniziative e degli interventi di competenza provinciale ritenuti più opportuni in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dalla Emergenza, tenendo conto dei Piani di Emergenza già predisposti ;
- Si riunisce presso la sede della Provincia e, nei casi di Emergenza, si demanda al Prefetto il coordinamento unitario di tutte le attività di soccorso (art. 14 - legge N° 225/92) ;
- Si attiene, per quanto di competenza, alle direttive nazionali e regionali.

ART. 4

Durata in carica e Funzionamento del Comitato

Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Provinciale e opera fino alla nomina del nuovo Comitato.

Il Comitato, costituito dal Comitato Consultivo e dal Comitato Operativo per la programmazione delle Emergenze, si riunisce su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno in seduta plenaria ed ogni qualvolta lo richieda un terzo dei suoi componenti.

Alle riunioni del Comitato possono essere invitate anche le autorità regionali, nonché rappresentanti di altri Enti o Amministrazioni che operano nell'ambito della Protezione Civile.

ART. 5

Commissioni di Studio

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2, sono costituite, all'interno del Comitato di Protezione Civile, le seguenti Commissioni di Studio, composte da uno o più rappresentanti, in base all'occorrenza, per ciascuno degli organismi facenti parte del Comitato e con il compito di svolgere le funzioni a fianco a ciascuna di esse indicate.

Al fine dell'espletamento di quanto sopra è opportuno richiamarsi alle Commissioni Consiliari della Provincia per ciò che comporta la Programmazione territoriale.

1^A COMMISSIONE

AFFARI GENERALI - RILEVAZIONE - RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI DEL TERRITORIO

- (A) Svolge funzioni di raccordo tra il Comitato Provinciale di Protezione Civile istituito presso la Provincia e le Commissioni di Studio del medesimo.
- (B) Predisporre lo schema del Programma Provinciale di "Previsione e Prevenzione ispirandosi ai criteri di massima disposti dal Consiglio Nazionale della Protezione Civile, richiamandosi agli artt. 7 e 8 della surrichiamata Legge N° 225 del 24-02-1992.
- (C) Promuove ed indirizza gli studi delle altre Commissioni del Comitato Provinciale della Protezione Civile, effettua elaborazione dei dati raccolti, proiezioni e rappresentazioni cartografiche con localizzazione dei vari eventi esaminati.

La Commissione è così composta :

SETTORE AMMINISTRATIVO

1. Assessore alla Protezione Civile ;
2. Rappresentante del Prefetto ;
3. Rappresentante dell'ANCI Provinciale ;
4. Responsabili del Volontariato ;
5. Segretario del Comitato.

SETTORE TECNICO

1. Prefettura ;
2. Università degli Studi ;
3. Vigili del Fuoco ;
4. Provveditorato agli Studi ;
5. Camera del Commercio ;
6. Enti Locali ;
7. Telecom ;
8. Enel ;
9. Croce Rossa Italiana ;
10. CONI - Settore Provinciale ;
11. Rappresentanti del Volontariato ;
12. Segretario del Comitato.

2^ COMMISSIONE

GRANDI RISCHI

- (A) Esegue studi diretti a determinare le cause del fenomeno del Rischio e ad individuare le zone del territorio soggette al rischio stesso, come previsto dall'art. 9 della legge N° 225/92.
- (B) Studia i possibili interventi capaci di ridurre al minimo i danni conseguenti dagli eventi calamitosi naturali o antropici, sulla base delle conoscenze prioritariamente acquisite per effetto dell'attività di previsione.
- (C) Predisporre Progetti finalizzati all'informazione sulle norme di sicurezza da adottare per prevenire i rischi ma anche alla diffusione di una coscienza della Protezione Civile che formi ed educi i giovani a comportamenti improntati sul principio di solidarietà, collaborazione ed autocontrollo.
- (D) Al fine del raggiungimento di tali obiettivi, è indispensabile la costituzione di Sottocommissioni che, in qualità di organismi di gruppo, studino, nella fattispecie, i rischi che incidono maggiormente sul nostro territorio : RISCHIO INCENDI - RISCHIO SISMICO - RISCHIO IDROGEOLOGICO - RISCHIO INDUSTRIALE E AMBIENTALE - EMERGENZA SANITARIA E SOCIALE -

Composizione delle sottocommissioni di rischio :

Rischio Incendi

1. Comandante Prov.le dei VV.FF. o suo delegato ;
2. Rappresentante del Corpo Forestale dello Stato ;

3. Rappresentante Assessorato Regionale Forestale ;
4. Rappresentante dell'UNCEM ;
5. Rappresentanti del Volontariato ;
6. Segretario del Comitato.

Rischio Sismico

1. Università degli Studi ;
2. Rappresentati dei diversi Ordini Professionali : (a) Ordine dei Geologi - (b) Ordine degli Ingegneri - (c) Ordine degli Architetti - (d) Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali ;
3. Rappresentante del Genio Civile ;
4. Rappresentante dei VV.FF. ;
5. Rappresentante dell'Assessorato Regionale Protezione Civile ;
6. Rappresentanti del Volontariato ;
7. Segretario del Comitato.

Rischio Idrogeologico

1. Università degli Studi ;
2. Ufficio Acquedotti della Regione Calabria ;
3. Rappresentante dei VV.FF. ;
4. Rappresentante del Genio Civile ;
5. Rappresentante dei Consorzi di Bonifica ;
6. Rappresentante del Servizio Idrografico e Mareografico ;
7. Rappresentante dell'Assessorato Regionale Protezione Civile ;
8. Segretario del Comitato.
9. Geologo

(Si fa presente, inoltre, che interverranno nei lavori i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni maggiormente interessati a problematiche particolari inerenti il territorio sia nella fase della prevenzione del rischio che in quell'Emergenza).

Rischio Industriale e Ambientale (Inquinamento)

Funzioni della Commissione sul "Rischio Industriale"

La Pianificazione di Emergenza esterna per Impianti Industriali a Rischio di incidente rilevante si basa sugli scenari incidentali che emergono dall'esame dei Rapporti di Sicurezza al termine dell'istruttoria prevista dal D.P.R. 175/88.

Tuttavia l'attuale situazione fa prevedere che la conclusione dei procedimenti istruttori e la conseguente validazione degli scenari incidentali indicati dal Fabbricante possa comportare presumibilmente tempi lunghi e comunque non conciliabili con le urgenti necessità di Pianificare, espresse dai Prefetti.

Questi sono di conseguenza nella necessità, anche a seguito delle indicazioni pervenute dal Ministero dell'Interno, di produrre Piani di tipo provvisorio nelle more della conclusione dell'iter istruttorio ex D.P.R. 175/88.

Al fine di permettere che questa Pianificazione provvisoria possa essere eseguita su basi per quanto possibili razionali ed omogenee sul territorio provinciale, appare opportuna l'introduzione di uno strumento che metta in grado di operare, oltre che sulla base di informazioni ancora non validate,

anche mediante una valutazione indipendente che permetta in modo semplice una individuazione delle aree e cui estendere la "Pianificazione di Emergenza".

Per ottemperare a questa esigenza, il presente "Regolamento" si propone di fornire uno strumento che metta in grado di :

1. definire i principali criteri di base che dovranno informare i piani d'emergenza esterni ;
2. fornire supporto alle locali strutture di pianificazione nella eventuale individuazione degli scenari incidentali dedotti dagli elementi forniti dal fabbricante ;
3. nelle more della determinazione degli scenari incidentali, di determinare in maniera speditiva le zone di pianificazione sulla base di elementi facilmente reperibili ed indipendentemente dagli scenari individuati dal fabbricante.

La metodologia adottata deriva da una elaborazione del documento redatto dal Comitato di Coordinamento delle attività di sicurezza nel settore industriale in collaborazione con l'ENEA-Disp, l'ENI e l'ENICHEM, già approvato dalla Commissione Nazionale per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi, nella seduta del 18 Giugno 1993.

Ai fini della pianificazione d'emergenza esterna non hanno rilevanza solo i singoli eventi incidentali (cause impiantistiche), quanto l'effetto di tali eventi sul territorio circostante ed in particolare sulla popolazione, effetto che viene così a determinare un unico scenario incidentale.

In tal senso, uno scenario incidentale viene ad essere costituito dal raggruppamento degli incidenti individuati ai fini della selezione degli scenari su cui operare la Pianificazione di dettaglio ovvero la predisposizione delle sole linee generali di intervento. Pertanto, la Commissione sul "Rischio Industriale", quale organo di Pianificazione, tenendo conto di elementi obiettivi quali :

- la gravità dell'incidente ;
- le caratteristiche demografiche e sociali del territorio ;
- le disponibilità operative di intervento ;

indicherà i Componenti medesimi della Commissione, sulla base dei criteri operativi sul territorio.

Composizione della Commissione sul "RISCHIO INDUSTRIALE"

La Commissione è presieduta dall'Assessore alla Protezione Civile unitamente all'Assessore all'Industria ed alle Attività Produttive, dall'Assessore all'Ambiente e dai seguenti rappresentanti :

1. Rappresentante Camera di Commercio ;
2. Rappresentante Nucleo Industriale ;
3. Rappresentante Associazione Industriale ;
4. Rappresentante A.S.L. N° 5 ;
5. Rappresentante dei VV.FF. ;
6. Rappresentante dell'Assessorato Regionale alla Protezione Civile ;
7. Rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato (Lega Ambiente ed altri organismi ambientalisti) ;
8. Rappresentante della C.R.I. ;
9. Segretario del Comitato.

3^a COMMISSIONE

Emergenza Sanitaria e Sociale

Funzioni della Commissione Emergenza Sanitaria :

- (A) La Commissione d'Emergenza Sanitaria, come previsto dalle normative vigenti in materia, svolge una funzione di primaria importanza nell'ambito del Comitato della Protezione Civile,

sia per quanto riguarda le attività di previsione e prevenzione, che per lo espletamento corretto e rapido dell'intervento in fase d'Emergenza, in collaborazione con l'istituzione del "118.

- (B) I componenti della su richiamata Commissione determinano, pertanto, gli indirizzi degli studi sulle varie possibilità di rischio nell'ambito Sanitario e che incidono maggiormente sul territorio, richiamando tutte le strutture interessate a formulare un programma che tuteli la salute pubblica e che si integri in un Piano Provinciale di coordinamento nella fase di prevenzione e di intervento nell'Emergenza.
- (C) A ciò confluisce il recupero di una attenta cultura mirata ad una educazione sociale nei confronti dei Rischi, attraverso la promozione anche di Convegni, Seminari e Corsi di Formazione per gli Organismi interessati, nonché per i Gruppi di Volontariato ed Associazioni che lo richiedono.
- (D) La Commissione, tra le altre cose, si impegna nel campo della ricerca, allo scopo di portare il suo contributo alla medicina impegnata nella lotta contro le cause che determinano fattori scatenanti e non ancora comunemente risolvibili.

Nella commissione saranno richiamati a far parte Esperti di rinomata competenza e, la stessa, si collegherà ad Enti, Istituzioni, Associazioni che operano nel settore in campo nazionale ed internazionale.

E' prevista, in ultimo, la costituzione di una Equipe medica di Primo Intervento.

Il sussidio teorico sarà messo a disposizione dall'Università degli Studi, mentre quello pratico verrà realizzato con il valido apporto della C.R.I. e del Volontariato che si dovrà impegnare, per quanto concerne la qualificazione del proprio ruolo operativo, a sistematici addestramenti a verifica di una adeguata competenza.

Composizione della Commissione di Emergenza Sanitaria

1. Assessore Provinciale ai Servizi Sanitari ;
2. Rappresentante dell'A.S.L. ricadente per competenza sul territorio provinciale ;
3. Ordine dei Medici ;
4. Ordine dei Farmacisti ;
5. Albo degli Infermieri Professionali ;
6. Rappresentante di Medicina Veterinaria ;
7. Rappresentante di Medicina Legale ;
8. Rappresentante dell'Assessorato alla Sanità della Regione Calabria ;
9. Croce Rossa Italiana ;
10. Aeroporto e Nucleo Elicotteri Carabinieri o altra struttura analoga esistente sul territorio ;
11. Rappresentanti del Volontariato ;
12. Segretario del Comitato.

STRUTTURE OPERATIVE

- In riferimento a quanto rappresentato dalle componenti interessate allo studio preventivo dei fenomeni di rischio, ed alla conseguenziale ricerca delle varie ipotesi di pianificazione atte alla tutela ed al risanamento delle situazioni di Emergenza, che possono verificarsi sul territorio provinciale, è opportuno ed indispensabile organizzare la partecipazione delle Unità Volontarie per le attività previste nei Piani.
- A tal proposito, l'Unità Operativa viene costituita dalle Forze di Volontariato esistenti sul territorio e regolarmente iscritte presso il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e presso il Registro Regionale .
- L'Unità Operativa, a sua volta, dovrà collaborare con i VV.FF., con l'Esercito e tutte le Forze Armate presenti sul territorio, ognuna per le proprie competenze e nella rispettabilità dei ruoli

- A ciò verrà dato un supporto logistico da parte del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, intervenendo nella programmazione delle strategie operative.
- Le Strutture Operative del Servizio della Protezione Civile quindi, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di Emergenza, come previsto dall'art. 10 della legge N° 225/92, applicano le direttive emanate dal Comitato Operativo Nazionale della Protezione Civile in ordine alle competenze da svolgere.

ART. 6

Presidenza e Segreteria delle Commissioni

La Commissione "Affari Generali" è presieduta dall'Assessore Provinciale alla Protezione Civile. I Presidenti delle rimanenti Commissioni sono eletti dagli stessi membri delle Commissioni. Il Presidente della Provincia, il rappresentante del Prefetto e l'Assessore Provinciale alla Protezione Civile partecipano ai lavori delle Commissioni. Le funzioni di Segretario del Comitato Provinciale della Protezione Civile e delle Commissioni di Studio verranno svolte da dipendenti provinciali designati dal Segretario Generale.

ART. 7

Funzionamento delle Commissioni di Studio

Le Commissioni di Studio si avvalgono, se necessario, della Consulenza e della collaborazione dei Responsabili delle Associazioni dei Volontari della Protezione Civile o di altre associazioni od Enti, a titolo completamente gratuito. La composizione delle Commissioni potrà essere allargata ai rappresentanti di altri Enti facenti parte del Comitato che ne facciano richiesta. I risultati delle indagini e degli studi promossi dalle Commissioni di Studio sono riservati e vengono trasmessi al Presidente della Provincia ed al Prefetto. Spetta al Presidente della Provincia comunicarli al Comitato Provinciale di Protezione Civile ed agli Organi Istituzionali dell'Amministrazione.

Disposizioni Finanziarie

Nel bilancio annuale di previsione della Provincia verrà prevista la disponibilità di fondi da destinare ai programmi d'intervento riguardanti la Protezione Civile. La partecipazione ai lavori del Comitato e delle Commissioni è a titolo gratuito, compresi gli eventuali esperti esterni.

ART. 9

Norma Finale

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia. Si fa presente, tra le altre cose, che per quanto riguarda le "Strutture Operative" che operano nell'ambito del Comitato Provinciale della Protezione Civile, queste saranno richiamate nella costituzione della Consulta Provinciale del Volontariato in riferimento a quanto previsto dagli obblighi di legge della normativa vigente in materia.

ART. 10

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla avvenuta pubblicazione ai sensi delle norme vigenti.